

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEGLI ORTI URBANI COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Il Comune di Valenza, con particolare attenzione ai valori antropologici derivanti dall'agricoltura e dal lavoro manuale dell'uomo nonché con la finalità di promuovere il presidio e la riqualificazione del territorio, la coltivazione senza scopo di lucro e di iniziative di rilevanza sociale tali da incentivare la partecipazione dei cittadini anziani e non alla vita collettiva, favorisce la creazione degli orti urbani sul proprio territorio da assegnare ai cittadini che rispettano i requisiti di cui al presente Regolamento.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende per:

a) "Orti urbani": una porzione di terreno pubblico concessa a titolo temporaneo e destinata esclusivamente alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, ad uso proprio dell'assegnatario o della sua famiglia, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

b) "Assegnatario" o "Titolare unico": una persona fisica in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento che s'impegna alla coltivazione di un orto urbano, nonché a concorrere alla manutenzione delle parti comuni (viabilità, strutture per l'irrigazione, fabbricati, ecc...).

Articolo 3 - Requisiti per l'assegnazione

1. I terreni destinati alla coltivazione di orti urbani sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale; essi sono suddivisi in aree indicative, eventualmente modificabili, e sono assegnati ai cittadini aventi i seguenti requisiti:

- a) Residenza anagrafica nel Comune di Valenza;
- b) Non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto;
- c) Non avere in proprietà appezzamenti di terreno coltivabile, comprese le pertinenze di edifici destinati o da destinare a orto.

Articolo 4 - Modalità di assegnazione

1. Le modalità e i tempi di assegnazione sono definiti da apposito bando pubblico nel rispetto del presente Regolamento e da pubblicarsi e pubblicizzarsi sull'Albo Pretorio e sui mezzi di informazione che ne garantiscano l'effettiva conoscibilità.

2. Gli aventi titolo nel rispetto e nei tempi individuati dal bando di cui al comma 1, possono presentare regolare domanda, compilando altresì il modulo di autocertificazione di possesso dei requisiti di cui dall'articolo 3, da depositare presso l'Ufficio Protocollo del Comune, sulla base dei moduli prestampati e reperibili presso l'Ufficio Rapporti con il Pubblico.

3. Le domande di assegnazione sono valutate dall'Amministrazione Comunale per il tramite del Dirigente competente, individuato dalla Giunta Comunale, che provvede a escludere quelle non conformi al Regolamento.

4. Le domande non escluse dalla Commissione sono inserite in una graduatoria formata secondo criteri di preferenza che tengono conto dell'età e dello stato lavorativo del richiedente (con precedenza ad anziani, nuclei familiari con portatori di handicap, coppie nonno-nipote) delle dimensioni del nucleo familiare e dell'ordine di presentazione delle domande. La titolarità e la regolare conduzione dell'orto urbano, al termine di scadenza dell'assegnazione, costituiranno ulteriore punteggio per la predisposizione delle future graduatorie.

5. Costituiscono titolo di preferenza, a parità di punteggio, le seguenti condizioni, nell'ordine: reddito più basso, anzianità anagrafica, composizione del nucleo familiare, domande provenienti da coppie nonno-nipote. Nei casi ove permanga una continua parità di punteggio tra i potenziali assegnatari si procede mediante sorteggio.

6. A esaurimento della graduatoria, e nelle more dell'emissione di nuovo bando, i lotti di terreno eventualmente non assegnati sono assegnati in via prioritaria sulla base delle richieste presentate oltre i termini del bando, e osservando le priorità derivanti da particolari situazioni sociali di cui al comma 5.

7. Lo schema dei moduli tipo da compilarsi per la domanda e per l'autocertificazione di cui al comma 2, nonché i punteggi da assegnare per la formazione della graduatoria sulla base dei criteri di cui al comma 4 sono contenuti nel bando approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 5 - Titolarità e Durata dell'assegnazione

1. I lotti di cui si compongono le aree destinate ad orto urbano sono assegnate ai cittadini ordinati per punteggio secondo la graduatoria di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Tra ciascun assegnatario e il Comune di Valenza è stipulata un'apposita convenzione di durata triennale di cui all'articolo 6, rinnovabile alla scadenza, fermo restando i criteri di assegnazioni previsti all'articolo 3.

3. In caso di rinuncia al lotto prima dello scadere della convenzione, l'assegnatario comunica al Comune la propria volontà di recedere.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di rinuncia, provvede all'assegnazione del lotto resosi libero utilizzando la graduatoria di cui al precedente articolo 4, comma 4, per il tempo rimanente sino alla scadenza originaria di 3 anni.

5. In caso di decesso dell'assegnatario ovvero in caso di perdita delle capacità attitudinali o di ognuno dei requisiti di assegnazione, il Comune provvede analogamente a quanto previsto al comma 4.

6. In caso di perdita della qualità di assegnatario gli eventuali frutti presenti sul lotto, ove non ritirati dal soggetto interessato o dai suoi eventuali aventi causa, entro ventiquattro ore dalla messa a disposizione da parte del Comune, sono acquisiti dal Comune e messi a disposizione di operatori del settore sociale; al contrario, le coltivazioni in corso danno titolo ad indennizzo pari alla restituzione del canone corrisposto ai sensi dell'articolo 6, nella misura massima corrispondente a sei mensilità, e rientrano immediatamente nella disponibilità del Comune.

7. Gli eventuali strumenti giacenti dell'assegnatario sono oggetto di restituzione.

Articolo 6 - Caratteristiche della Concessione

1. L'assegnazione del lotto è regolata da apposita convenzione fra il Comune e l'assegnatario sulla base di schema tipo approvato dalla Giunta Comunale.
2. Al momento della sottoscrizione della convenzione, all'assegnatario è consegnata copia del presente Regolamento.
3. La concessione è a titolo gratuito per i soggetti aventi un reddito ISEE pari o inferiore a euro 7.500,00.
4. Per i soggetti aventi reddito superiore alla soglia di cui al comma 3 la concessione comporta la corresponsione di un canone mensile nella misura indicativa di euro 8,00.
5. La Giunta Comunale, annualmente, provvede all'aggiornamento delle misure di cui ai commi 3 e 4.
6. Il pagamento di ulteriori oneri (imposte di bollo e di registro) per la stipula della suddetta convenzione sono a carico dell'assegnatario.

Articolo 7 - Revoca dell'assegnazione

1. Il Comune di Valenza può revocare in qualsiasi momento l'assegnazione del lotto adibito ad orto urbano per i seguenti motivi:

- a) utilizzo improprio dell'area;
- b) danneggiamento della recinzione e/o dei beni eventualmente assegnati dall'Amministrazione;
- c) perdita delle capacità attitudinali alla coltivazione dell'area;
- d) mancato utilizzo dell'orto;
- e) ricovero di animali da cortile, cani, gatti e simili;
- f) uso improprio dell'acquedotto;
- g) inosservanza degli ulteriori obblighi e divieti di cui all'articolo 8.

2. In caso di accertata violazione della convenzione, il Comune valuta la gravità dell'infrazione, diffida l'assegnatario a rimuovere le cause della violazione; una volta decorsi 15 giorni dalla diffida senza che sia stato ottemperato a quanto richiesto, la concessione è revocata a titolo definitivo e si procede all'assegnazione del lotto secondo lo stesso metodo previsto dall'articolo 5, comma 4.

3. Per motivi d'interesse generale, l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può revocare l'assegnazione di qualsiasi lotto con atto scritto comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 4 mesi; all'assegnatario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo.

4. In caso di revoca dell'assegnazione trova applicazione il comma 6 dell'articolo 5.

Articolo 8 - Obblighi dell'assegnatario e Divieti generali

1. L'assegnatario dei rispettivi lotti adibiti a orto urbano ha l'obbligo di:

- a) Rispettare il presente Regolamento e le successive modifiche o integrazioni incorse nel tempo, nonché comunicare al Comune di Valenza, la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2; in tale ultimo caso l'assegnazione decade e l'Amministrazione Comunale

provvede ad assegnare il lotto secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.

- b) Coltivare direttamente e con continuità il lotto assegnatogli nonché a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto.

Alla coltivazione dell'orto urbano possono contribuire esclusivamente i famigliari dell'assegnatario, ferma restando l'impossibilità di subentro della famiglia al medesimo o di avvalersi di manodopera retribuita. Solamente in caso di temporanea e motivata impossibilità dell'assegnatario, previa formale comunicazione al Comune di Valenza, il lotto può essere coltivato, accertata l'indisponibilità della famiglia, da altro assegnatario per un periodo massimo di sei mesi, decorsi dalla comunicazione sopraccitata.

- c) Utilizzare l'appezzamento di terreno esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso proprio o della sua famiglia.
- d) Non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione e la fisionomia dell'area assegnatagli, con divieto assoluto di accumulo di terreno e sopraelevazione.
- e) Garantire un adeguato apporto attraverso il proprio lavoro, o indirettamente contribuendo alle spese necessarie, alla manutenzione ed alla pulizia delle aree comuni.
- f) Non danneggiare, in alcun modo, gli altri orti urbani o i beni eventualmente riposti in questi.
- g) Fare buon uso del sistema d'irrigazione, evitando sprechi e segnalando eventualmente malfunzionamenti o rotture all'Ufficio Tecnico Comunale.
- h) Non svolgere all'interno dell'orto urbano attività di lucro.
- i) Non accedere alla zona interessata con auto e motocicli, che saranno parcheggiati all'interno di appositi spazi predisposti.
- j) Non produrre rumori molesti.
- k) Non scaricare materiali di alcun genere, anche se non inquinanti e a non bruciare stoppie e rifiuti.
- l) Provvedere alla raccolta ed all'allontanamento di rifiuti dall'orto urbano e dalle aree comuni. Nel caso di rifiuti organici vegetali, o scarti della lavorazione dell'orto, l'assegnatario è tenuto a smaltire i rifiuti mediante compostiera o decomposizione naturale in un angolo dell'orto.
- m) Non tenere stabilmente animali di allevamento e d'affezione, con espresso divieto di allestire allevamenti di ogni tipo.
- n) Coltivare il proprio orto urbano con fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari di origine sintetica ovvero di origine animale. È facoltà del Comune di Valenza, per il tramite delle autorità competenti, procedere al prelievo ed all'analisi per campioni. Nel caso di rinvenimento di sostanze e/o principi attivi non consentiti, si provvede alla revoca dell'assegnazione attribuendo altresì all'assegnatario inadempiente i costi delle analisi.

2. È altresì vietato all'assegnatario del lotto adibito a orto urbano:

- a) Di lavare automobili, ciclomotori e motoveicoli sul terreno coltivabile o negli spazi comuni.
- b) Di bruciare sterpaglie o residui di vegetazione.
- c) Di eseguire impianti o allacciamenti elettrici e idrici.

- d) Di allevare animali di qualunque tipo.
- e) Di costruire capanni, strutture, strutture e simili nonché detenervi strumenti non strettamente necessari alla coltivazione.
- f) Di posare sulle strutture di cui alla lettera e) teli di nylon, polietilene, lamiere o simili che deturpino l'estetica del lotto ovvero possano arrecare danno all'ambiente, ad eccezione dei tunnel/serra volti a riparare nella stagione invernale i prodotti agricoli, purché larghi e alti al centro non più di un metro.
- g) Di detenere presso i ricoveri di cui all'art. 10 e nel lotto assegnato bombole a gas.
- h) Di piantare alberi ad alto fusto.
- i) Di sotterrare materiale inquinante /o nocivo.

Articolo 9 - Manutenzione

1. Ogni assegnatario, all'atto della sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 6 s'impegna a sostenere le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, o includere nell'opera di manutenzione ordinaria o in termini di responsabilità l'Amministrazione Comunale.
2. All'atto dell'assegnazione, il lotto di terreno consegnato deve intendersi accettato dall'assegnatario nelle condizioni in cui si trova.

Articolo 10 - Ricoveri per strumenti agricoli e simili

1. E' consentita agli assegnatari, sui lotti di competenza, la realizzazione di ricoveri attrezzi da utilizzare per l'esclusiva coltura degli orti; tali ricoveri devono rigorosamente essere realizzati in legno (ad es.: perline di abete grezzo di larghezza 150 mm e spessore 20 mm) e rispettare, di norma, le dimensioni massime in pianta di 4,00 mq e in altezza non dovranno superare i 2,30 metri.
2. I ricoveri devono mantenere tinta color legno e possono essere trattati esclusivamente con impregnante.
3. La copertura dei ricoveri deve essere realizzata a un solo spiovente, sempre in legno, e il manto della stessa deve essere realizzata con pannello ondulato o in alternativa con tegole bituminose. I ricoveri non devono essere ancorati al suolo a mezzo di opere stabili e devono pertanto mantenere i caratteri della removibilità. Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,0), tunnel e reti antigraffine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm dai confini.
4. È fatto divieto all'assegnatario, a pena di revoca immediata dell'assegnazione, la costruzione, anche temporanea, di manufatti diversi da quelli previsti nel presente articolo, nonché di aggiunte ed addizioni quali la pavimentazione, nonché di edificazione con elementi diversi, e, in ogni caso, di modifica edilizia dell'area.
5. Eventuali deroghe rispetto alle disposizioni di cui ai precedenti commi possono essere disposte, in via esclusiva, dal Comune di Valenza.
6. Le attrezzature, le dotazioni necessarie e opportune per la tenuta, per la coltivazione, per l'irrigazione e altri occorrenti per la gestione del lotto sono a carico dell'assegnatario, escludendosi, pertanto, ogni concorso e responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
7. Resta in capo al Comune di Valenza la facoltà di realizzare, a proprio

carico, strutture comuni per il ricovero di attrezzi o altri strumenti da collocarsi in punti raggiungibili agevolmente da tutti i titolari unici di orti urbani, e parimenti la messa in posa di recinzioni lungo il perimetro dell'area complessivamente destinata alla realizzazione di orti urbani.

Articolo 11 - Manleva

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, all'interno dell'area di proprietà comunale adibita a orti urbani, è ad esso esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale di Valenza è, pertanto, manlevata da ogni responsabilità civile e penale.

Articolo 12 - Ghiaccio e sgombero neve

1. Resta in capo all'assegnatario l'onere dello sgombero dalla neve ed eventuale disgelo dell'area assegnato e dell'accesso relativo, ferma restando l'osservanza dei regolamenti locali relativamente alle modalità di sgombero della neve.

Articolo 13 - Orari e Irrigazione

1. L'orario di accesso agli orti urbani è concesso dall'alba al tramonto, salvo diversa disposizione da parte del Sindaco o della Giunta Comunale.
2. A disposizione dell'assegnatario viene messo un impianto per la distribuzione di acqua per l'irrigazione del lotto nel modo tecnico ritenuto più opportuno e funzionale dall'Amministrazione Comunale.
3. L'irrigazione dei terreni destinati a orti urbani è concessa nel periodo da marzo a ottobre, salvo diverse disposizioni od ordinanze.
4. L'uso dell'impianto deve avvenire in modo corretto a salvaguardia dello stesso e nel rispetto delle esigenze comuni agli altri assegnatari.
5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 4, l'Amministrazione Comunale si riserva ogni possibile rivalsa, ivi compresa la sospensione dell'erogazione.
6. Nessuna pretesa può essere avanzata dall'assegnatario del lotto, in caso di sospensione dell'erogazione dell'acqua, a qualsiasi causa o ragione dovuta.

Articolo 14 - Comitato "Orti Urbani del Comune di Valenza"

1. L'Amministrazione Comunale convoca gli assegnatari dell'area suddivisa in lotti che si costituiscono in Assemblea ed esprimono in numero di tre i propri rappresentanti. Essi formano il Comitato "Orti Urbani del Comune di Valenza - (Nominativo dell'area o del quartiere in cui sorgono gli orti)", denominato di seguito Comitato "Orti Urbani".
2. La Commissione consiliare agricoltura, integrata dall'Assessore all'agricoltura, costituisce l'organo comunale finalizzato ad assicurare una corretta e razionale realizzazione delle finalità di cui al presente Regolamento e di garantire un'adequata sorveglianza sullo svolgimento delle attività previste.
3. I tre rappresentanti, diversi per ogni area di orti urbani e dei rispettivi assegnatari, controllano il regolare svolgimento della conduzione degli orti, intercettano le problematiche, le criticità gestionali all'interno dei singoli lotti nonché l'inosservanza delle

disposizioni del presente Regolamento. Essi possono proporre, indicandone le cause, all'Amministrazione Comunale le revoche delle concessioni o le modifiche al presente Regolamento.

4. Il Comitato "Orti Urbani" e la Commissione agricoltura s'incontrano periodicamente per discutere dell'andamento delle attività all'interno degli orti urbani e su tutto ciò che concerne la gestione dei lotti siti nelle aree cittadine interessate.

5. Qualora l'Assemblea degli assegnatari, per qualsiasi ragione, non provvedesse o non potesse addivenire alla costituzione del Comitato "Orti Urbani" d'area, il Sindaco provvede a nominare con proprio decreto, uditi gli assegnatari, un rappresentante unico per un arco di tempo definito.

6. Qualora la Commissione agricoltura trattasse argomentazioni inerenti orti urbani siti presso le Frazioni o i Quartieri, in cui è in carica la rispettiva Commissione di Partecipazione o, in assenza di essa, un Comitato riconosciuto dall'Amministrazione Comunale, è d'obbligo da parte della Presidenza della Commissione agricoltura invitarne i rappresentanti.

Articolo 15 - Vigilanza e Sanzioni

1. Il personale comunale incaricato ovvero il Corpo di Polizia Locale ovvero gli organi di Pubblica Sicurezza effettuano operazioni di vigilanza e di controllo, anche tramite l'accesso all'interno del lotto e dei ricoveri, eretti sul lotto stesso, con lo scopo di constatare la reale osservanza del presente Regolamento da parte degli assegnatari.

2. L'inosservanza del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis (da euro 25,00 a euro 250,00) o per il pagamento in misura ridotta si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/81 (e s.m.i.).

3. In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni previste dalla legge civile e penale.

4. La Giunta Comunale può con proprio atto e in talune fattispecie operare opportuna diffida agli assegnatari degli orti urbani, prima di provvedere a comminare le sanzioni di cui al comma 2.

Articolo 16 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello Statuto, 15 (quindici) giorni dopo la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sarà pubblicato, in formato telematico, sul sito comunale: www.comune.valenza.al.it, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Tutti gli introiti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono destinati alla gestione degli orti urbani esistenti ovvero per la realizzazione di ulteriori orti urbani da assegnare.

3. Le norme previste con Deliberazione CC n 144 del 1988, all'oggetto: "Servizi Sociali ed Assistenziali - Utilizzo di sedime comunale da parte degli anziani pensionati. Approvazione e regolamentazione di assegnazione in comodato e convenzione", e qualsiasi altra forma di regolamentazione eventualmente vigente in tale ambito, in contrasto con il presente Regolamento, s'intendono abrogate.

INDICE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)	pag.1
Articolo 2 (Definizioni)	pag.1
Articolo 3 (Requisiti per l'assegnazione)	pag.1
Articolo 4 (Modalità di assegnazione)	pag.1
Articolo 5 (Titolarità e durata dell'assegnazione)	pag.2
Articolo 6 (Caratteristiche della concessione)	pag.3
Articolo 7 (Revoca dell'assegnazione)	pag.3
Articolo 8 (Obblighi dell'assegnatario e Divieti generali)	pag.3
Articolo 9 (Manutenzione)	pag.5
Articolo 10 (Ricovero per strumenti agricoli e simili)	pag.5
Articolo 11 (Manleva)	pag.6
Articolo 12 (Ghiaccio e sgombero neve)	pag.6
Articolo 13 (Orari e Irrigazione)	pag.6
Articolo 14 (Comitato "Orti Urbani del Comune di Valenza")	pag.6
Articolo 15 (Vigilanza e Sanzioni)	pag.7
Articolo 16 (Disposizioni finali e transitorie)	pag.7
INDICE	pag.8

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEGLI ORTI URBANI COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Il Comune di Valenza, con particolare attenzione ai valori antropologici derivanti dall'agricoltura e dal lavoro manuale dell'uomo nonché con la finalità di promuovere il presidio e la riqualificazione del territorio, la coltivazione senza scopo di lucro e di iniziative di rilevanza sociale tali da incentivare la partecipazione dei cittadini anziani e non alla vita collettiva, favorisce la creazione degli orti urbani sul proprio territorio da assegnare ai cittadini che rispettano i requisiti di cui al presente Regolamento.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende per:

a) "Orti urbani": una porzione di terreno pubblico concessa a titolo temporaneo e destinata esclusivamente alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, ad uso proprio dell'assegnatario o della sua famiglia, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

b) "Assegnatario" o "Titolare unico": una persona fisica in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento che s'impegna alla coltivazione di un orto urbano, nonché a concorrere alla manutenzione delle parti comuni (viabilità, strutture per l'irrigazione, fabbricati, ecc...).

Articolo 3 - Requisiti per l'assegnazione

1. I terreni destinati alla coltivazione di orti urbani sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale; essi sono suddivisi in aree indicative, eventualmente modificabili, e sono assegnati ai cittadini aventi i seguenti requisiti:

- a) Residenza anagrafica nel Comune di Valenza;
- b) Non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto.
- c) Non avere in proprietà appezzamenti di terreno coltivabile nella Provincia di Alessandria, comprese le pertinenze di edifici destinati o da destinare a orto.

2. All'interno dello stesso nucleo familiare non può procedersi all'assegnazione di terreni oggetto del presente Regolamento a più di un componente.

Articolo 4 - Modalità di assegnazione

1. Le modalità e i tempi di assegnazione sono definiti da apposito bando pubblico nel rispetto del presente Regolamento e da pubblicarsi e pubblicizzarsi sull'Albo Pretorio e sui mezzi di informazione che ne garantiscano l'effettiva conoscibilità.

2. Gli aventi titolo nel rispetto e nei tempi individuati dal bando di cui al comma 1, possono presentare regolare domanda, compilando altresì il modulo di autocertificazione di possesso dei requisiti di cui dall'articolo 3, da depositare presso l'Ufficio Protocollo del Comune, sulla base dei moduli prestampati e reperibili presso l'Ufficio Rapporti con il Pubblico.
3. Le domande di assegnazione sono valutate dall'Amministrazione Comunale per il tramite del Dirigente competente, individuato dalla Giunta Comunale, che provvede a escludere quelle non conformi al Regolamento.
4. Le domande non escluse dalla Commissione sono inserite in una graduatoria formata secondo criteri di preferenza che tengono conto dell'età e dello stato lavorativo del richiedente (con precedenza ad anziani, nuclei familiari con portatori di handicap, coppie nonno-nipote) delle dimensioni del nucleo familiare e dell'ordine di presentazione delle domande. La titolarità e la regolare conduzione dell'orto urbano, al termine di scadenza dell'assegnazione, costituiranno ulteriore punteggio per la predisposizione delle future graduatorie.
5. Costituiscono titolo di preferenza, a parità di punteggio, le seguenti condizioni, nell'ordine: reddito più basso, anzianità anagrafica, composizione del nucleo familiare, domande provenienti da coppie nonno-nipote. Nei casi ove permanga una continua parità di punteggio tra i potenziali assegnatari si procedere mediante sorteggio.
6. A esaurimento della graduatoria, e nelle more dell'emissione di nuovo bando, i lotti di terreno eventualmente non assegnati sono assegnati in via prioritaria sulla base delle richieste presentate oltre i termini del bando, e osservando le priorità derivanti da particolari situazioni sociali di cui al comma 5.
7. Lo schema dei moduli tipo da compilarsi per la domanda e per l'autocertificazione di cui al comma 2, nonché i punteggi da assegnare per la formazione della graduatoria sulla base dei criteri di cui al comma 4 sono contenuti nel bando approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 5 - Titolarità e Durata dell'assegnazione

1. I lotti di cui si compongono le aree destinate ad orto urbano sono assegnate ai cittadini ordinati per punteggio secondo la graduatoria di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Tra ciascun assegnatario e il Comune di Valenza è stipulata un'apposita convenzione di durata triennale di cui all'articolo 6, rinnovabile alla scadenza, fermo restando i criteri di assegnazioni previsti all'articolo 3.
3. In caso di rinuncia al lotto prima dello scadere della convenzione, l'assegnatario comunica al Comune la propria volontà di recedere.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di rinuncia, provvede all'assegnazione del lotto resosi libero utilizzando la graduatoria di cui al precedente articolo 4, comma 4, per il tempo rimanente sino alla scadenza originaria di 3 anni.
5. In caso di decesso dell'assegnatario ovvero in caso di perdita delle capacità attitudinali o di ognuno dei requisiti di assegnazione, il Comune provvede analogamente a quanto previsto al comma 4.
6. In caso di perdita della qualità di assegnatario gli eventuali frutti presenti sul lotto, ove non ritirati dal soggetto interessato o dai suoi eventuali aventi causa, entro ventiquattro ore dalla messa a disposizione da parte del Comune, sono acquisiti dal Comune e messi a disposizione di operatori del settore sociale; al contrario, le coltivazioni in corso danno titolo ad indennizzo pari alla restituzione del canone corrisposto ai sensi

dell'articolo 6, nella misura massima corrispondente a sei mensilità, e rientrano immediatamente nella disponibilità del Comune.

7. Gli eventuali strumenti giacenti dell'assegnatario sono oggetto di restituzione.

Articolo 6 - Caratteristiche della Concessione

1. L'assegnazione del lotto è regolata da apposita convenzione fra il Comune e l'assegnatario sulla base di schema tipo approvato dalla Giunta Comunale.

2. Al momento della sottoscrizione della convenzione, all'assegnatario è consegnata copia del presente Regolamento.

3. La concessione è a titolo gratuito per i soggetti aventi un reddito ISEE pari o inferiore a euro 7.500,00.

4. Per i soggetti aventi reddito superiore alla soglia di cui al comma 3 la concessione comporta la corresponsione di un canone mensile nella misura indicativa di euro 8,00.

5. La Giunta Comunale, annualmente, provvede all'aggiornamento delle misure di cui ai commi 3 e 4.

6. Il pagamento di ulteriori oneri (imposte di bollo e di registro) per la stipula della suddetta convenzione sono a carico dell'assegnatario.

Articolo 7 - Revoca dell'assegnazione

1. Il Comune di Valenza può revocare in qualsiasi momento l'assegnazione del lotto adibito ad orto urbano per i seguenti motivi:

- a) utilizzo improprio dell'area;
- b) danneggiamento della recinzione e/o dei beni eventualmente assegnati dall'Amministrazione;
- c) perdita delle capacità attitudinali alla coltivazione dell'area;
- d) mancato utilizzo dell'orto;
- e) ricovero di animali da cortile, cani, gatti e simili;
- f) uso improprio dell'acquedotto;
- g) inosservanza degli ulteriori obblighi e divieti di cui all'articolo 8.

2. In caso di accertata violazione della convenzione, il Comune valuta la gravità dell'infrazione, diffida l'assegnatario a rimuovere le cause della violazione; una volta decorsi 15 giorni dalla diffida senza che sia stato ottemperato a quanto richiesto, la concessione è revocata a titolo definitivo e si procede all'assegnazione del lotto secondo lo stesso metodo previsto dall'articolo 5, comma 4.

3. Per motivi d'interesse generale, l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può revocare l'assegnazione di qualsiasi lotto con atto scritto comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 4 mesi; all'assegnatario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo.

4. In caso di revoca dell'assegnazione trova applicazione il comma 6 dell'articolo 5.

Articolo 8 - Obblighi dell'assegnatario e Divieti generali

1. L'assegnatario dei rispettivi lotti adibiti a orto urbano ha l'obbligo di:

- a) Rispettare il presente Regolamento e le successive modifiche o integrazioni incorse nel tempo, nonché comunicare al Comune di Valenza, la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2; in tale ultimo caso l'assegnazione decade e l'Amministrazione Comunale provvede ad assegnare il lotto secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.
- b) Coltivare direttamente e con continuità il lotto assegnatogli nonché a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto.
Alla coltivazione dell'orto urbano possono contribuire esclusivamente i famigliari dell'assegnatario, ferma restando l'impossibilità di subentro della famiglia al medesimo o di avvalersi di manodopera retribuita. Solamente in caso di temporanea e motivata impossibilità dell'assegnatario, previa formale comunicazione al Comune di Valenza, il lotto può essere coltivato, accertata l'indisponibilità della famiglia, da altro assegnatario per un periodo massimo di sei mesi, decorsi dalla comunicazione sopraccitata.
- c) Utilizzare l'appezzamento di terreno esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso proprio o della sua famiglia.
- d) Non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione e la fisionomia dell'area assegnatagli, con divieto assoluto di accumulo di terreno e sopraelevazione.
- e) Garantire un adeguato apporto attraverso il proprio lavoro, o indirettamente contribuendo alle spese necessarie, alla manutenzione ed alla pulizia delle aree comuni.
- f) Non danneggiare, in alcun modo, gli altri orti urbani o i beni eventualmente riposti in questi.
- g) Fare buon uso del sistema d'irrigazione, evitando sprechi e segnalando eventualmente malfunzionamenti o rotture all'Ufficio Tecnico Comunale.
- h) Non svolgere all'interno dell'orto urbano attività di lucro.
- i) Non accedere alla zona interessata con auto e motocicli, che saranno parcheggiati all'interno di appositi spazi predisposti.
- j) Non produrre rumori molesti.
- k) Non scaricare materiali di alcun genere, anche se non inquinanti e a non bruciare stoppie e rifiuti.
- l) Provvedere alla raccolta ed all'allontanamento di rifiuti dall'orto urbano e dalle aree comuni. Nel caso di rifiuti organici vegetali, o scarti della lavorazione dell'orto, l'assegnatario è tenuto a smaltire i rifiuti mediante compostiera o decomposizione naturale in un angolo dell'orto.
- m) Non tenere stabilmente animali di allevamento e d'affezione, con espresso divieto di allestire allevamenti di ogni tipo.
- n) Coltivare il proprio orto urbano con fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari di origine sintetica ovvero di origine animale. È facoltà del Comune di Valenza, per il tramite delle autorità competenti, procedere al prelievo ed all'analisi per campioni. Nel caso di rinvenimento di sostanze e/o principi attivi non consentiti, si

provvede alla revoca dell'assegnazione attribuendo altresì all'assegnatario inadempiente i costi delle analisi.

2. È altresì vietato all'assegnatario del lotto adibito a orto urbano:

- a) Di lavare automobili, ciclomotori e motoveicoli sul terreno coltivabile o negli spazi comuni.
- b) Di bruciare sterpaglie o residui di vegetazione.
- c) Di eseguire impianti o allacciamenti elettrici e idrici.
- d) Di allevare animali di qualunque tipo.
- e) Di costruire capanni, strutture, strutture e simili nonché detenervi strumenti non strettamente necessari alla coltivazione.
- f) Di posare sulle strutture di cui alla lettera e) teli di nylon, polietilene, lamiere o simili che deturpino l'estetica del lotto ovvero possano arrecare danno all'ambiente, ad eccezione dei tunnel/serra volti a riparare nella stagione invernale i prodotti agricoli, purché larghi e alti al centro non più di un metro.
- g) Di detenere presso i ricoveri di cui all'art. 10 e nel lotto assegnato bombole a gas.
- h) Di piantare alberi ad alto fusto.
- i) Di sotterrare materiale inquinante /o nocivo.

Articolo 9 - Manutenzione

1. Ogni assegnatario, all'atto della sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 6 s'impegna a sostenere le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, o includere nell'opera di manutenzione ordinaria o in termini di responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2. All'atto dell'assegnazione, il lotto di terreno consegnato deve intendersi accettato dall'assegnatario nelle condizioni in cui si trova.

Articolo 10 - Ricoveri per strumenti agricoli e simili

1. E' consentita agli assegnatari, sui lotti di competenza, la realizzazione di ricoveri attrezzi da utilizzare per l'esclusiva coltura degli orti; tali ricoveri devono rigorosamente essere realizzati in legno (ad es.: perline di abete grezzo di larghezza 150 mm e spessore 20 mm) e rispettare, di norma, le dimensioni massime in pianta di 4,00 mq e in altezza non dovranno superare i 2,30 metri.

2. I ricoveri devono mantenere tinta color legno e possono essere trattati esclusivamente con impregnante.

3. La copertura dei ricoveri deve essere realizzata a un solo spiovente, sempre in legno, e il manto della stessa deve essere realizzata con pannello ondulato o in alternativa con tegole bituminose. I ricoveri non devono essere ancorati al suolo a mezzo di opere stabili e devono pertanto mantenere i caratteri della removibilità. Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,0), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm dai confini.

4. È fatto divieto all'assegnatario, a pena di revoca immediata dell'assegnazione, la costruzione, anche temporanea, di manufatti diversi da quelli previsti nel presente articolo, nonché di aggiunte ed addizioni

quali la pavimentazione, nonché di edificazione con elementi diversi, e, in ogni caso, di modifica edilizia dell'area.

5. Eventuali deroghe rispetto alle disposizioni di cui ai precedenti commi possono essere disposte, in via esclusiva, dal Comune di Valenza.

6. Le attrezzature, le dotazioni necessarie e opportune per la tenuta, per la coltivazione, per l'irrigazione e altri occorrenti per la gestione del lotto sono a carico dell'assegnatario, escludendosi, pertanto, ogni concorso e responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

7. Resta in capo al Comune di Valenza la facoltà di realizzare, a proprio carico, strutture comuni per il ricovero di attrezzi o altri strumenti da collocarsi in punti raggiungibili agevolmente da tutti i titolari unici di orti urbani, e parimenti la messa in posa di recinzioni lungo il perimetro dell'area complessivamente destinata alla realizzazione di orti urbani.

Articolo 11 - Manleva

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, all'interno dell'area di proprietà comunale adibita a orti urbani, è ad esso esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale di Valenza è, pertanto, manlevata da ogni responsabilità civile e penale.

Articolo 12 - Ghiaccio e sgombero neve

1. Resta in capo all'assegnatario l'onere dello sgombero dalla neve ed eventuale disgelo dell'area assegnato e dell'accesso relativo, ferma restando l'osservanza dei regolamenti locali relativamente alle modalità di sgombero della neve.

Articolo 13 - Orari e Irrigazione

1. L'orario di accesso agli orti urbani è concesso dall'alba al tramonto, salvo diversa disposizione da parte del Sindaco o della Giunta Comunale.

2. A disposizione dell'assegnatario viene messo un impianto per la distribuzione di acqua per l'irrigazione del lotto nel modo tecnico ritenuto più opportuno e funzionale dall'Amministrazione Comunale.

3. L'irrigazione dei terreni destinati a orti urbani è concessa nel periodo da marzo a ottobre, salvo diverse disposizioni od ordinanze.

4. L'uso dell'impianto deve avvenire in modo corretto a salvaguardia dello stesso e nel rispetto delle esigenze comuni agli altri assegnatari.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 4, l'Amministrazione Comunale si riserva ogni possibile rivalsa, ivi compresa la sospensione dell'erogazione.

6. Nessuna pretesa può essere avanzata dall'assegnatario del lotto, in caso di sospensione dell'erogazione dell'acqua, a qualsiasi causa o ragione dovuta.

Articolo 14 - Comitato "Orti Urbani del Comune di Valenza"

1. L'Amministrazione Comunale convoca gli assegnatari dell'area suddivisa in lotti che si costituiscono in Assemblea ed esprimono in numero di tre i propri rappresentanti. Essi formano il Comitato "Orti Urbani del Comune di Valenza - (Nominativo dell'area o del quartiere in cui sorgono gli orti)", denominato di seguito Comitato "Orti Urbani".

2. La Commissione consiliare agricoltura, integrata dall'Assessore all'agricoltura, costituisce l'organo comunale finalizzato ad assicurare una corretta e razionale realizzazione delle finalità di cui al presente Regolamento e di garantire un'adeguata sorveglianza sullo svolgimento delle attività previste.

3. I tre rappresentanti, diversi per ogni area di orti urbani e dei rispettivi assegnatari, controllano il regolare svolgimento della conduzione degli orti, intercettano le problematiche, le criticità gestionali all'interno dei singoli lotti nonché l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Essi possono proporre, indicandone le cause, all'Amministrazione Comunale le revoche delle concessioni o le modifiche al presente Regolamento.

4. Il Comitato "Orti Urbani" e la Commissione agricoltura s'incontrano periodicamente per discutere dell'andamento delle attività all'interno degli orti urbani e su tutto ciò che concerne la gestione dei lotti siti nelle aree cittadine interessate.

5. Qualora l'Assemblea degli assegnatari, per qualsiasi ragione, non provvedesse o non potesse addivenire alla costituzione del Comitato "Orti Urbani" d'area, il Sindaco provvede a nominare con proprio decreto, uditi gli assegnatari, un rappresentante unico per un arco di tempo definito.

6. Qualora la Commissione agricoltura trattasse argomentazioni inerenti orti urbani siti presso le Frazioni o i Quartieri, in cui è in carica la rispettiva Commissione di Partecipazione o, in assenza di essa, un Comitato riconosciuto dall'Amministrazione Comunale, è d'obbligo da parte della Presidenza della Commissione agricoltura invitarne i rappresentanti.

Articolo 15 - Vigilanza e Sanzioni

1. Il personale comunale incaricato ovvero gli organi di Pubblica Sicurezza effettuano operazioni di vigilanza e di controllo, anche tramite l'accesso all'interno del lotto e dei ricoveri, eretti sul lotto stesso, con lo scopo di constatare la reale osservanza del presente Regolamento da parte degli assegnatari.

2. L'inosservanza del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis (da euro 25,00 a euro 250,00) o per il pagamento in misura ridotta si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/81 (e s.m.i.).

3. In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni previste dalla legge civile e penale.

4. La Giunta Comunale può con proprio atto e in talune fattispecie operare opportuna diffida agli assegnatari degli orti urbani, prima di provvedere a comminare le sanzioni di cui al comma 2.

Articolo 16 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello Statuto, 15 (quindici) giorni dopo la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sarà pubblicato, in formato telematico, sul sito comunale: www.comune.valenza.al.it, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Tutti gli introiti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono destinati alla gestione degli orti urbani esistenti ovvero per la realizzazione di ulteriori orti urbani da assegnare.

3. Le norme previste con Deliberazione CC n 144 del 1988, all'oggetto: "Servizi Sociali ed Assistenziali - Utilizzo di sedime comunale da parte degli anziani pensionati. Approvazione e regolamentazione di assegnazione in comodato e convenzione", e qualsiasi altra forma di regolamentazione eventualmente vigente in tale ambito, in contrasto con il presente Regolamento, s'intendono abrogate.

INDICE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)	pag.1
Articolo 2 (Definizioni)	pag.1
Articolo 3 (Requisiti per l'assegnazione)	pag.1
Articolo 4 (Modalità di assegnazione)	pag.1
Articolo 5 (Titolarità e durata dell'assegnazione)	pag.2
Articolo 6 (Caratteristiche della concessione)	pag.3
Articolo 7 (Revoca dell'assegnazione)	pag.3
Articolo 8 (Obblighi dell'assegnatario e Divieti generali)	pag.3
Articolo 9 (Manutenzione)	pag.5
Articolo 10 (Ricovero per strumenti agricoli e simili)	pag.5
Articolo 11 (Manleva)	pag.6
Articolo 12 (Ghiaccio e sgombero neve)	pag.6
Articolo 13 (Orari e Irrigazione)	pag.6
Articolo 14 (Comitato "Orti Urbani del Comune di Valenza")	pag.6
Articolo 15 (Vigilanza e Sanzioni)	pag.7
Articolo 16 (Disposizioni finali e transitorie)	pag.7
INDICE	pag.8